



## IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore GIOVANNI STELLA

Riunione del 21/05/2026

## FATTO

Con ricorso del 14 febbraio 2026 (e reclamo del 30 gennaio 2026) il ricorrente esponeva che in data 16 aprile 2025 si trovava con la moglie a bordo della propria autovettura quando il conducente del veicolo che lo precedeva si fermava improvvisamente, affermando di esser stato tamponato ad opera del ricorrente stesso. Il ricorrente negava che alcun impatto fosse mai avvenuto tra i due veicoli.

Il proprietario del veicolo presuntivamente danneggiato provvedeva a denunciare il sinistro all'impresa di assicurazione che aveva stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato e, fondando la propria pretesa anche sulla dichiarazione testimoniale di un soggetto terzo, avanzava pretesa di risarcimento del danno subito.

Il ricorrente comunicava alla propria impresa di assicurazione la contestazione del sinistro, producendo foto scattate il giorno del presunto incidente. Riferiva di avere ricevuto successivamente la visita di due periti incaricati di ispezionare la sua autovettura e di essere



poi venuto a conoscenza dell'attribuzione, da parte dell'impresa resistente, della totale responsabilità del sinistro a suo carico.

Il ricorrente richiedeva l'accesso agli atti alla propria impresa, realizzando che non erano state acquisite le foto dallo stesso trasmesse a riprova dell'inesistenza del danno al momento del presunto tamponamento. Osservava che anche sulla base della perizia trasmessa dall'impresa resistente vi era evidenza dei dubbi sull'entità dei danni subiti da controparte.

Tuttavia, l'impresa resistente rifiutava la derubricazione del sinistro.

Con le conclusioni il ricorrente chiedeva la derubricazione del sinistro e il risarcimento del danno derivante dal tempo per la gestione della controversia pari a euro 1.000,00.

Con le controdeduzioni l'impresa precisava che il sinistro in contestazione è un sinistro "*CARD Debitore*", aperto dalla compagnia di controparte alla quale l'impresa resistente rispondeva negando l'evento. In fase di scambio documentale l'impresa di controparte forniva denuncia del sinistro, testimonianza e perizia sul proprio veicolo e controperizia sul veicolo del ricorrente, volte a provare la compatibilità dei danni.

L'impresa convenuta, preso atto anche di una testimonianza a sostegno della versione dell'assicurato, affermava di aver disposto anche una propria perizia di riscontro, dalla quale sarebbe emerso l'urto tra i veicoli. Riferiva di aver comunicato all'assicurato della possibilità di ripristinare la propria classe di merito attraverso il riscatto del sinistro mediante la procedura prevista dalla CONSAP.

Pertanto, chiedeva di rigettare il ricorso in quanto infondato.

Con memoria di replica il ricorrente contestava che l'impresa non si fosse pronunciata nel merito della vicenda, non prendendo in considerazione il materiale fotografico fornito, dal quale sarebbe emersa l'assenza di danni al veicolo di controparte al momento del sinistro. Contestava altresì la veridicità della testimonianza fornita da controparte (trattandosi di un testimone che avrebbe confermato i danni subiti dal veicolo di controparte, semplicemente "*passando a bordo del proprio veicolo a fianco delle auto in sosta*").

A sua volta con la memoria di controreplica l'impresa replicava che la valutazione del danno e delle risultanze documentali spettassero all'impresa c.d. "*Gestionaria*". Tuttavia, a maggior tutela del ricorrente, l'impresa aveva disposto una perizia di riscontro dalla quale sarebbe emerso il contatto tra i due veicoli.

Ciò posto, l'impresa ribadiva che la richiesta di derubricazione del sinistro non fosse ammissibile e che la richiesta di rimborso di euro 1.000,00 risultasse priva di fondamento.

## **DIRITTO**

La controversia sottoposta alla decisione di questo Collegio concerne un sinistro R.C. Auto - gestito ai sensi dell'art. 149 del codice delle assicurazioni private (di seguito "*CAP*") - nel quale il ricorrente è il presunto responsabile; la resistente ricopre invece il ruolo di impresa c.d. "*Debitrice*" che deve rimborsare l'impresa di assicurazione del danneggiato.



Il ricorrente chiede a questo Arbitro che venga riconosciuta l'insussistenza del sinistro R.C. Auto per il quale è stata dichiarata la sua responsabilità e, dunque, che l'impresa proceda alla derubricazione dello stesso e che venga condannata al risarcimento del danno derivante dal tempo impiegato per la gestione della controversia.

Ai fini dell'esame della controversia, pare opportuno premettere il quadro normativo e regolamentare di riferimento sulla procedura di risarcimento diretto, imperniato sugli artt. 149 e 150 del CAP e sul D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del CAP), a cui si aggiunge la Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (la "CARD"), adottata ai sensi dell'art. 13 del citato D.P.R.

Nell'ambito di tale procedura l'impresa "Gestionaria", ricevuta una richiesta di risarcimento dal proprio assicurato/danneggiato, procede alla gestione e liquidazione del sinistro; l'impresa "Debitrice", assicuratrice del soggetto cui viene imputata la responsabilità, subisce l'addebito di un importo forfettario in stanza di compensazione e conseguentemente applica all'assicurato il c.d. *malus*, anche in presenza di disconoscimento dell'evento da parte di quest'ultimo, con aumento del premio R.C. Auto alla scadenza successiva.

Per il funzionamento del sistema è necessario che l'impresa "Debitrice" si attivi per acquisire elementi informativi sul sinistro da parte del proprio assicurato, presunto responsabile. Ciò, al fine sia di consentirle di addurre elementi che possano escluderne la responsabilità sia di prevenire, fra altro, le criticità che possono sorgere a causa del fenomeno fraudolento dei cc.dd. "sinistri fantasma" (che si verifica quando un soggetto si assume danneggiato da un sinistro che non è mai avvenuto).

A tal proposito, l'art. 134, comma 4-ter, CAP stabilisce che *"Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale"*. Coerentemente, l'art. 5 del D.P.R. n. 254/2006, dopo aver stabilito che *"Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato"* (comma 1), prevede che *"[l']impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all'impresa dell'assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l'accertamento delle modalità di accadimento del sinistro"* (comma 3). In attuazione di tale disposizione, la "CARD" prevede un sistema di flussi informativi tra imprese, per l'assolvimento degli oneri sopra indicati.

Rileva, infine, segnalare che l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha condiviso con il mercato indicazioni sul punto con lettera del 4 luglio 2012.

In tale sede, l'IVASS, dopo aver rilevato che *"[è] in crescita il numero dei reclami inviati a questa Autorità da assicurati che lamentano l'attribuzione della responsabilità di sinistri r.c. auto mai accaduti (cd 'sinistri fantasma'), con conseguente penalizzazione contrattuale (malus)"* e che *"in molti casi l'assicurato viene a conoscenza del sinistro 'fantasma' solo al*



*momento in cui riceve l'attestato di rischio che riporta il sinistro e l'applicazione del malus", ha individuato le procedure a cui sono tenute le imprese al fine di garantire una maggiore tutela degli assicurati e rafforzare presidi antifrode, imponendo obblighi organizzativi e correttivi vincolanti alle imprese. Più in particolare, l'IVASS ha chiesto alle imprese operanti "in qualità di 'Debitrice", fra altro, "in presenza di disconoscimento del sinistro da parte dell'assicurato", di "attivarsi tempestivamente nei confronti della Gestionaria per sospendere la gestione del sinistro, avviare immediati controlli antifrode e procedere alle segnalazioni alle competenti autorità giudiziarie".*

Nel caso di specie risulta che l'assicurato presunto responsabile ha contestato l'esistenza dell'evento, fornendo presunti elementi di riscontro all'impresa, la quale ha dapprima negato l'evento nei confronti dell'impresa "Gestionaria" e poi si è concretamente attivata per raccogliere le prove sul sinistro, disponendo anche una perizia di riscontro. Secondo l'assunto dell'impresa resistente la perizia di riscontro avrebbe, però, confermato la compatibilità del danno denunciato dalla controparte e la dinamica descritta.

Di conseguenza, la gestione del sinistro è proseguita e l'impresa "Gestionaria" ha liquidato il sinistro, con conseguente evoluzione in *malus* della classe di merito dell'assicurato.

A seguito dell'istruttoria svolta, l'impresa resistente ha negato il diritto del ricorrente alla derubricazione del sinistro, ritenendo provata l'esclusiva responsabilità del ricorrente nella causazione del sinistro.

Ciò premesso il Collegio deve valutare, sulla base della documentazione acquisita al fascicolo del procedimento, se sia verificato o meno il presunto fatto storico del sinistro (il tamponamento tra il veicolo del ricorrente e quello di controparte), se vi siano stati danni materiali al veicolo urtato da tergo e se sussista la responsabilità del ricorrente ex art. 2054, comma 1, cod. civ.

Sul punto quest'ultimo espone che con la propria autovettura seguiva il veicolo condotto da controparte – la quale si fermava improvvisamente affermando di esser stata tamponata ad opera del ricorrente stesso – ma nega che ci sia stato un impatto tra i due veicoli.

Nel caso di specie sono presenti in atti le perizie effettuate dal fiduciario dell'impresa di controparte (c.d. "Gestionaria") su entrambi i veicoli nonché una perizia di riscontro disposta dall'impresa del ricorrente (c.d. "Debitrice").

Nella perizia sul veicolo di controparte, effettuata in data 21 maggio 2025, si descrivono "*Danni al paraurti posteriore*". Il Collegio osserva che nelle foto allegate alla perizia appaiono ben visibili i danni nella parte posteriore del veicolo della controparte del ricorrente.

Nella perizia dell'impresa di controparte del 25 maggio 2025 sul veicolo del ricorrente si attesta: "*Danno alla parte anteriore con interessamento del paraurti anteriore e della griglia. Tali danni trovano riscontro per ubicazione, entità e tipologia con i danni riscontrati alla parte posteriore altezza paraurti del veicolo targato \*\*\*\*\* rilevabili dalle foto allegate*".

Nella "Perizia di riscontro" del 2 luglio 2025 disposta dall'impresa del ricorrente, presunto responsabile, si dà atto dei danni alla "*Griglia Paraurti Ant.*" del veicolo dello stesso ricorrente e dei danni al "*Paraurti Post.*" del veicolo danneggiato. Circa la coerenza e



compatibilità del danno presente sul veicolo danneggiato, il fiduciario dell'impresa resistente manifesta dei *"dubbi sull'entità del danno di controparte"*, pur riscontrando che *"le quote d'urto sono coincidenti"*. Il fiduciario dell'impresa resistente dà inoltre atto che nelle foto scattate dal ricorrente sul paraurti posteriore della controparte al momento del sinistro non si notano lesioni, come invece si riscontrano nella documentazione allegata alla perizia disposta dall'impresa *"Gestionaria"*.

Nel parere conclusivo circa la coerenza e compatibilità dei danni rilevati rispetto alla denuncia presentata e alla versione dei fatti raccolta, il perito dell'impresa resistente osserva che sono state rilevate *"(...) quote d'urto le quali risultano coincidenti tra i due veicoli (...) La griglia rotta del paraurti ant. del mezzo ass.to confermerebbe contatto tra i due veicoli con urto a compressione"*.

Il Collegio osserva, pertanto, che complessivamente le conclusioni tecniche del fiduciario dell'impresa resistente non si discostano dagli esiti della perizia disposta dalla *"Gestionaria"* circa l'avvenuto contatto tra i due veicoli (salvo i menzionati dubbi limitatamente alla *"entità dei danni"*).

Proprio sulla scorta di tali osservazioni, come rilevato dall'impresa resistente (che fa riferimento anche a una testimonianza acquisita sulla dinamica del sinistro), la procedura c.d. di *"scambio documentale"* tra le imprese *"Gestionaria"* e *"Debitrice"*, prevista dalla CARD per il caso di sinistri contestati, si è conclusa con il riscontro della integrale responsabilità del ricorrente e la conseguente evoluzione in *malus* della classe di merito.

A tali elementi di prova sulla dinamica del sinistro e sui danni conseguenti risultanti agli atti, il ricorrente contrappone, quale prova di segno contrario le foto da lui scattate il giorno del sinistro, depositate con il ricorso, che mostrerebbero l'assenza di danni al momento del presunto sinistro. Il ricorrente lamenta poi l'inattendibilità della dichiarazione del testimone di controparte (ma tale dichiarazione sembra comunque avere un rilievo accessorio rispetto al quadro probatorio risultante dalle perizie) ed evidenzia i dubbi sull'entità dei danni subiti dal veicolo di controparte emergenti dalla stessa perizia disposta dall'impresa *"Debitrice"* (ma, come si è detto, il fiduciario della resistente nelle conclusioni ha confermato il *"contatto tra i due veicoli con urto a compressione"*).

Alla stregua di quanto esposto il Collegio, tenuto conto dei circoscritti poteri istruttori di cui può avvalersi (al riguardo è d'uopo richiamare l'art. 3, comma 3, del Decreto, ai sensi del quale *"le controversie sono esclusivamente documentali"* e l'Arbitro *"non può disporre l'espletamento di perizie tecniche né l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali"*), ritiene che gli elementi probatori riversati in atti dal ricorrente (in sostanza, alcune foto da lui presuntivamente scattate al momento dell'incidente) non siano idonei a contrastare efficacemente le specifiche risultanze di cui alle perizie effettuate su entrambi i veicoli dal perito dell'impresa di controparte e dal fiduciario dell'impresa resistente, le quali sembrano confermare l'avvenuto contatto tra i veicoli e la compatibilità dei danni riscontrati con l'evento di sinistro denunciato.



Il Collegio, pertanto, preso atto del verificarsi del sinistro nel quale la vettura del ricorrente ha urtato quella che la precedeva nello stesso senso di marcia, ritiene di dover applicare il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui *«In materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, ove all'esito dell'istruttoria emerga unicamente la circostanza dell'urto da tergo subito dal soggetto che assume essere stato danneggiato, il giudice deve applicare la presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, la quale - operando in deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ. - grava il tamponante dell'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile»* (Cass. civ., Sez. VI, 3 febbraio 2023, n. 3398; Cass. civ., Sez. III, 22 febbraio 2022, n. 5760; Cass. civ., Sez. VI, 1° luglio 2021, n. 18708).

Tale prova liberatoria non è stata fornita dal ricorrente (il quale, del resto, ha negato in sé l'evento del tamponamento) e quindi la sua domanda di annullamento del *malus* non può trovare accoglimento.

Da quanto sopra consegue l'assorbimento dell'ulteriore domanda del ricorrente di risarcimento del danno pari a euro 1.000,00 *“derivante dal tempo impiegato per la gestione della controversia”*. È evidente infatti che questa domanda – nella quale non viene comunque offerto alcun elemento di prova circa l'*an* e il *quantum* del danno subito – sia stata avanzata dal ricorrente sul presupposto del riconoscimento della fondatezza della sua richiesta di accertamento dell'insussistenza del sinistro in questione.

### **PER QUESTI MOTIVI**

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da  
CONCETTA BRESCIA MORRA